

ISTITUTO TEOLOGICO DI ASSISI

STATUTO

PREMESSA

1. L'Istituto Teologico di Assisi (di seguito: Istituto), con sede in Assisi, Via B.P. Ludovico da Casoria n. 7, è affidato alla gestione della Fondazione "Benedetto da Norcia e Francesco di Assisi" (di seguito: Fondazione) che garantisce, anche attraverso gli enti soci che la promuovono, il perseguimento delle finalità e il sostegno economico dell'Istituto stesso.
2. Promotori e Fondatori dell'Istituto sono: la Conferenza Episcopale Umbra, la Custodia Generale del Sacro Convento di San Francesco dei Frati Minori Conventuali, la Provincia Serafica di San Francesco dei Frati Minori e la Provincia dell'Umbria dei Frati Minori Cappuccini.
3. L'Istituto è aggregato alla Facoltà di ~~Sacra~~ Teologia della Pontificia Università Lateranense, che ne è garante presso il Dicastero per la Cultura e per l'Educazione (di seguito Dicastero).

TITOLO PRIMO

NATURA, FINALITÀ E STRUTTURA DELL'ISTITUTO

Art. 1

La natura e le finalità

1. L'Istituto è un organismo accademico teologico al servizio della Chiesa, e in particolare della Regione Ecclesiastica Umbria, che si propone lo studio della divina Rivelazione, con i metodi propri della scienza teologica, secondo gli orientamenti del Concilio Vaticano II e le direttive del Magistero della Chiesa, in dialogo con il patrimonio filosofico perennemente valido, attento alle istanze delle culture contemporanee e alle esigenze della "nuova evangelizzazione".
2. L'Istituto è aperto ai candidati al presbiterato, ai religiosi e ai laici che, per condotta morale e per studi precedentemente compiuti, risultino idonei ad esservi iscritti.
3. L'Istituto raggiunge i propri fini, in piena adesione alla parola di Dio costantemente insegnata dal Magistero della Chiesa e nello "spirito di Assisi":
 - a) con l'insegnamento;
 - b) con pubblicazioni e altre iniziative scientifiche di ricerca anche interdisciplinare;
 - c) con seminari di studio, convegni e conferenze;

d) con la partecipazione attiva dei docenti e degli studenti alla vita dell'Istituto stesso.

4. Nel perseguire le finalità istituzionali, a parità di condizioni e nello “spirito di Assisi”, l'Istituto collabora con altre istituzioni culturali ecclesiastiche e civili, nel dialogo interconfessionale, interreligioso e con i non credenti.

Art. 2 **La struttura**

1. L'Istituto presenta attualmente un ordinamento degli studi così articolato:
 - a) un **Quinquennio istituzionale** filosofico-teologico, che si propone la formazione teologica generale e fondamentale, in vista del conseguimento del grado accademico del Baccalaureato in Teologia;
 - b) un **Biennio di specializzazione**, in vista del conseguimento del grado accademico della Licenza in Teologia. Il Biennio consta di due sezioni: ~~Sacra~~ Teologia fondamentale e Teologia e studi francescani;

Gli studenti che avranno adempiuto agli obblighi previsti e completato il curriculum degli studi di primo e secondo ciclo dell'Istituto, di cui alle lettere rispettivamente a) e b), potranno conseguire il rispettivo titolo di studio conferito dalla Facoltà aggregante.

2. È impegno dell'Istituto che «le discipline teologiche, alla luce della fede e sotto la guida del Magistero della Chiesa, siano insegnate in maniera che gli alunni possano attingere accuratamente la dottrina cattolica della divina Rivelazione, la studino profondamente, la rendano alimento della propria vita spirituale e siano in grado di annunciarla, esporla e difenderla» (*Optatam totius*, 16).
3. L'Istituto è regolato dalla Costituzione Apostolica *Veritatis Gaudium* e dall'*Istruzione sull'Aggregazione degli Istituti di Studi Superiori* (8 dicembre 2020) della Congregazione per l'Educazione Cattolica (di seguito CEC), dal presente Statuto e dalle norme della Conferenza Episcopale Italiana.

TITOLO SECONDO **COMUNITÀ ACCADEMICA E GOVERNO DELL'ISTITUTO**

Art. 3

1. L'Istituto costituisce una comunità in cui tutti e singoli i membri – autorità accademiche, docenti, ufficiali, studenti e personale ausiliario – si sentono responsabili del bene comune e collaborano, secondo il loro specifico ruolo, al perseguimento dei suoi fini.

Art. 4

1. Le autorità accademiche della Facoltà aggregante, sia personali sia collegiali, sono autorità dello stesso Istituto aggregato.
- 1.2. Le autorità accademiche della Facoltà sono:
 - a) il Gran Cancelliere;
 - b) il Rettore Magnifico
 - c) il Decano;
 - d) il Consiglio di Facoltà.
- 1.3. Le principali funzioni del Gran Cancelliere della Pontificia Università Lateranense, oltre a quelle contenute nei presenti Statuti, sono quelle indicate dagli Statuti della Pontificia Università Lateranense stessa;
- 1.4. Il Rettore firma i diplomi e svolge tutte le altre funzioni contenute nei presenti Statuti.
- 1.5. Il Decano presiede, personalmente o tramite un suo Delegato, le sessioni per gli esami di grado; firma i diplomi dei gradi accademici. Al Decano spetta l'approvazione dei temi per gli esami di grado e svolge tutte le altre funzioni contenute nei presenti Statuti.
- 1.6. Il Consiglio di Facoltà esamina ed approva, in via preliminare, i piani di studio, lo Statuto e il regolamento; esprime il proprio parere circa l'idoneità dei docenti in vista della loro cooptazione e della loro promozione a stabili. Al Consiglio di Facoltà spetta l'approvazione della relazione annuale e di quella in vista del rinnovo dell'aggregazione e svolge tutte le altre funzioni contenute nei presenti Statuti.
2. Le autorità particolari dell'Istituto sono:
 - a) il Moderatore dell'Istituto;
 - b) il Direttore;
 - c) il Vice Direttore;
 - d) il Consiglio d'Istituto;
 - e) il Consiglio di Direzione;
 - f) la Commissione di indirizzo e vigilanza;
 - g) il Consiglio di amministrazione.

Art. 5

Il Moderatore dell'Istituto

1. Il Moderatore è uno dei Vescovi della Conferenza Episcopale Umbra designato dalla medesima.
2. Il Moderatore dell'Istituto:

- a) verifica che l'Istituto persegua i fini propri, custodendo integralmente e trasmettendo fedelmente la dottrina cattolica, e ne riferisce alle autorità competenti;
- b) dà il *nulla osta* per la nomina del Direttore da parte del Gran Cancelliere;
- c) nomina il Vice Direttore, il Segretario, l'Economo, nonché i docenti stabili, incaricati, invitati e assistenti, cui conferisce la missione canonica o l'autorizzazione ad insegnare;
- d) accoglie la domanda di cooptazione di nuovi enti soci nella Fondazione come sostenitori dell'attività dell'Istituto;
- e) delibera circa gli atti di straordinaria amministrazione;
- f) promulga lo Statuto dell'Istituto ed eventuali modifiche, ricevuta l'approvazione della Facoltà aggregante e del Dicastero per la Cultura e per l'Educazione;
- g) approva e promulga il Regolamento dell'Istituto ed eventuali modifiche, ottenuto il benestare della Facoltà aggregante;

Art. 6 **Il Direttore**

1. Il Direttore coordina e dirige la vita dell'Istituto.
2. Il Direttore è nominato dal Gran Cancelliere ed è scelto fra i docenti stabili, secondo le seguenti modalità. I membri del Consiglio di Istituto, riuniti in apposita assemblea, designano a scrutinio segreto tre nominativi da presentare, tramite il Moderatore, alla Facoltà aggregante per il *nulla osta*. Successivamente, il Consiglio di Istituto sceglie un nome fra i tre designati e lo comunica al Moderatore, il quale, ottenuta l'autorizzazione della Conferenza Episcopale Umbra, lo segnala alla Facoltà aggregante e chiede che il Gran Cancelliere, ottenuto il *nulla osta* del Dicastero per la Cultura e l'Educazione, proceda alla nomina.

Egli resta in carica tre anni e può essere confermato nell'ufficio una sola volta consecutivamente.

3. Il Direttore:
 - a) rappresenta l'Istituto davanti al Moderatore, alla Facoltà aggregante, alla Commissione di indirizzo e vigilanza, al Consiglio di amministrazione;
 - b) provvede al regolare svolgimento della vita dell'Istituto, curando l'esatta applicazione dello Statuto, del Regolamento e delle disposizioni degli organi di governo;
 - c) convoca e presiede il Consiglio d'Istituto, il Consiglio di Direzione e il Collegio dei Docenti;
 - d) indice e presiede assemblee generali e particolari dei docenti e partecipa alle assemblee degli studenti;
 - e) informa gli aventi diritto sulle questioni e decisioni relative alla vita dell'Istituto;

- f) esamina, insieme al Consiglio di Direzione, le richieste e i ricorsi dei docenti e degli studenti
- g) fa parte del Consiglio di amministrazione e della Commissione di indirizzo e vigilanza;
- h) presenta alla Commissione di indirizzo e vigilanza le proposte annuali o pluriennali relative alle attività accademiche e scientifiche elaborate dal Consiglio di Istituto;
- i) redige le relazioni annuale ~~e triennale~~ e la relazione da presentare per il rinnovo dell'aggregazione da inviare alla Facoltà aggregante e per conoscenza alla Commissione di indirizzo e vigilanza.
- j) trasmette annualmente alla Facoltà aggregante i dati necessari all'aggiornamento della Banca Dati del Dicastero;
- k) autorizza l'iscrizione come ospiti agli studenti che ne fanno richiesta;
- l) autorizza, in casi eccezionali e motivati, uno studente a sostenere un esame al di fuori delle tre sessioni ordinarie;
- m) sospende o espelle uno studente, sentito il Consiglio di Istituto, per gravi motivi di ordine morale o disciplinare (cf. art. 21, p. 7).

Art. 7

Il Vice Direttore

1. Il Vice Direttore collabora strettamente con il Direttore e, in sua assenza, lo rappresenta a tutti gli effetti.
2. Il Vice Direttore è scelto fra i docenti stabili dell'Istituto ed è nominato dal Moderatore, su presentazione del Consiglio di Istituto, resta in carica tre anni, può essere confermato nell'ufficio una sola volta consecutivamente e cessa dal suo incarico al momento della nomina del nuovo Direttore.

Art. 8

Il Consiglio d'Istituto

1. Il Consiglio d'Istituto è l'organo di promozione, coordinamento e controllo dell'attività didattica e scientifica dell'Istituto. Compongono il Consiglio:
 - a) il Direttore;
 - b) il Vice Direttore;
 - c) i docenti stabili;
 - d) tre rappresentanti dei docenti incaricati e invitati;
 - e) i rappresentanti degli studenti, uno per ogni ciclo attivato;
 - f) il Segretario.

I rappresentanti dei docenti incaricati e degli invitati restano in carica per un triennio; i rappresentanti degli studenti restano in carica per un anno.

2. Il Consiglio d'Istituto:
 - a) stabilisce, previo parere favorevole della Facoltà aggregante, i piani di studio, determina le discipline, approva il programma dei corsi e dei seminari proposti dai docenti, i corsi opzionali e i seminari proposti dal Consiglio di Direzione e il calendario accademico predisposto dal Segretario;
 - b) costituisce commissioni per questioni speciali e definisce tutto ciò che riguarda la promozione degli studi, della ricerca teologica e della presenza dell'Istituto nella comunità ecclesiale e nella società civile;
 - c) elabora iniziative e progetti stabili o temporanei per l'incremento dell'Istituto;
 - d) presenta al Moderatore, per la nomina, i docenti da promuovere a stabili;
 - e) propone al Moderatore, la nomina dei docenti incaricati, assistenti e invitati ed i docenti emeriti da invitare;
 - f) approva la relazione quinquennale sulla vita e sull'attività dell'Istituto che il Direttore deve inviare alla Facoltà, secondo l'iter previsto di rinnovo del collegamento accademico;
 - g) decide circa la richiesta di aspettativa o la sospensione di un docente stabile;
 - h) chiede agli organi preposti della Fondazione, parere previo circa la copertura delle spese che si intendono affrontare;
 - i) presenta per la nomina il Segretario e l'Economo;
 - j) designa, mediante elezione a scrutinio segreto, tre docenti stabili da proporre alla Facoltà aggregante per la nomina del Direttore;
 - k) elegge, tra i docenti stabili, due membri del Consiglio di Direzione;
 - l) esprime al Direttore il parere circa la sospensione o l'espulsione di uno studente, per gravi motivi di ordine morale o disciplinare (cf. art. 21, p. 7);
 - m) presenta al Moderatore per l'approvazione il Regolamento dell'Istituto, previo assenso della Facoltà aggregante.

3. Il Consiglio d'Istituto si riunisce in seduta ordinaria tre volte l'anno; in seduta straordinaria su richiesta del Direttore o di un terzo dei membri.

Art. 9

Il Consiglio di Direzione

1. Il Consiglio di Direzione coadiuva il Direttore nella conduzione ordinaria dell'Istituto. Compongono il Consiglio:
 - a) il Direttore;
 - b) il Vice Direttore;
 - c) due docenti stabili, eletti dal Consiglio d'Istituto;
 - d) il Segretario.

2. Il Consiglio di Direzione:
 - a) coadiuva il Direttore nel provvedere al regolare svolgimento della vita dell'Istituto;
 - b) esamina, insieme al Consiglio di Istituto, le richieste e i ricorsi dei docenti e degli studenti;

- c) sottopone al Consiglio di amministrazione le richieste relative alla riduzione delle tasse e l'assegnazione delle borse di studio che ha deliberato;
 - d) propone annualmente al Consiglio d'Istituto i corsi opzionali e seminari;
 - e) promuove incontri periodici con le componenti dell'Istituto e con i rettori dei seminari e degli studentati;
 - f) approva le relazioni annuali che il Direttore invia alla Facoltà aggregante e per conoscenza alla Commissione di indirizzo e vigilanza;
3. Il Consiglio di Direzione si riunisce in seduta ordinaria tre volte l'anno; in seduta straordinaria su richiesta del Direttore o di due membri.

Art. 10

La Commissione di indirizzo e vigilanza

1. La Commissione di indirizzo e vigilanza ha l'ordinaria conduzione gestionale-amministrativa dell'Istituto stesso. I membri della Commissione sono
- a) il Moderatore dell'Istituto è Presidente;
 - b) un rappresentante per ciascuno dei seguenti enti:
 - Custodia Generale del Sacro Convento di San Francesco dei Frati Minori Conventuali;
 - Provincia Serafica di San Francesco dei Frati Minori;
 - Provincia dell'Umbria dei Frati Minori Cappuccini;
 - Provincia San Francesco d'Assisi del Terz'Ordine Regolare;
 - Istituto delle Suore Francescane Missionarie di Assisi;
 - Istituto delle Suore Francescane Missionarie di Gesù Bambino;
 - c) un rappresentante dei nuovi enti soci partecipanti della Fondazione.

Inoltre, partecipano ordinariamente:

- il Direttore dell'Istituto Teologico di Assisi,
- il Direttore dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Assisi.

2. La Commissione:
- a) promuove l'attività dell'Istituto in ordine ai suoi fini, tenuto conto delle proposte presentate annualmente o pluriennalmente dal Consiglio di Istituto tramite il Direttore e può avanzare suggerimenti relativamente ad esse;
 - b) delibera circa la partecipazione e avvicendamento degli enti soci e la conseguente propria composizione.

Art. 11

Il Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione:
- a) cura la gestione economica dell'Istituto, d'intesa con gli organi preposti della Fondazione;

- b) valuta l'ammissibilità delle domande di riduzione dei diritti amministrativi;
- c) istituisce eventuali Borse di studio, su presentazione del Consiglio d'Istituto, ne stabilisce i criteri e ne approva l'assegnazione;
- d) promuove attività di reperimento di mezzi finanziari;
- e) è presieduto dal Direttore Amministrativo della Fondazione, il quale è nominato dagli organi della stessa.

Art. 12

Le norme di esercizio delle autorità collegiali

1. I membri dei consigli e delle commissioni sono convocati dal rispettivo presidente. Per le sedute ordinarie e straordinarie sono necessari un preavviso di almeno cinque giorni e la contestuale comunicazione dell'ordine del giorno. Per casi di provata urgenza è sufficiente il preavviso di un giorno.
2. L'ordine del giorno è stabilito dal presidente. Egli è tenuto a includervi qualsiasi argomento proposto dagli aventi diritto a richiedere la convocazione delle riunioni.
3. Tutti coloro che sono stati convocati alla riunione sono tenuti a parteciparvi; se legittimamente impediti, devono darne previa comunicazione al presidente.
4. Quando si debba trattare una questione personale, l'interessato non può essere presente, salvo il diritto alla propria difesa, e il voto deve essere espresso segretamente.
5. Nelle elezioni ha forza di diritto ciò che, nei primi due scrutini e presente la maggior parte degli aventi diritto al voto, è stato deciso dalla maggioranza assoluta dei presenti; dopo due scrutini inefficaci, la votazione verte sopra i due candidati che hanno ottenuto la maggior parte dei voti o, se sono parecchi, sopra i due più anziani. Dopo il terzo scrutinio, se rimane la parità, si ritiene eletto chi ha più anzianità accademica.
Nelle elezioni il voto va espresso segretamente.
6. Nelle altre questioni ha forza di diritto ciò che, presente la maggior parte degli aventi diritto al voto, è stato deciso dalla maggioranza assoluta dei presenti; è sufficiente la maggioranza semplice solo con il consenso unanime dei presenti.

TITOLO TERZO DOCENTI

Art. 13 Gli ordini dei docenti

1. Il Corpo accademico è composto di docenti stabili e di docenti non stabili. Sono stabili i docenti ordinari e straordinari. Sono non stabili i docenti incaricati e invitati. In aiuto ai docenti stabili e agli studenti possono inoltre esservi gli assistenti.
2. Tutti i docenti dovranno sempre distinguersi per onestà di vita, integrità di dottrina, dedizione al dovere, senso di responsabilità.
3. Coloro poi che insegnano materie concernenti la fede e la morale occorre che siano consapevoli che tale compito va svolto in piena comunione col Magistero autentico della Chiesa e, in particolare, del Romano Pontefice.
4. I docenti sono impegnati, con l'insegnamento e con le pubblicazioni, a favorire il progresso scientifico e la formazione culturale degli studenti.
5. I docenti devono vigilare affinché all'Istituto non provenga alcun danno in conseguenza della loro attività svolta al di fuori di esso.

Art. 14 La missione canonica, l'autorizzazione, il consenso

1. I docenti che insegnano discipline concernenti la fede e la morale devono ricevere, dopo aver emesso la professione di fede, la missione canonica dal Moderatore, o da un suo delegato; essi, infatti, non insegnano per autorità propria, ma in forza della missione ricevuta dalla Chiesa.
Gli altri docenti, invece, devono ricevere l'autorizzazione ad insegnare dal Moderatore, o dal suo delegato.
2. I sacerdoti diocesani e i membri degli Istituti di vita consacrata e delle Società di vita apostolica, per diventare docenti dell'Istituto e per rimanervi devono avere il consenso del competente Ordinario o del proprio Superiore, che ha cura di valutarne la compatibilità con le esigenze pastorali e organizzative dei rispettivi enti di appartenenza.

Art. 15

La durata delle funzioni accademiche

1. Un docente decade dall'ufficio allo scadere dell'anno accademico durante il quale abbia compiuto settanta anni. Il Consiglio di Istituto può, tuttavia, invitarlo a tenere corsi o seminari, ma non oltre il compimento del settantacinquesimo anno di età. Il docente stabile, al compimento del settantesimo anno, diventa emerito.
2. Il Moderatore, può privare della missione canonica o dell'autorizzazione ad insegnare nell'Istituto un docente resosi non idoneo all'insegnamento, per motivi dovuti a gravi comportamenti etici e in caso di plagio, sentito il Consiglio di Istituto, salvi sempre il diritto alla difesa e l'esame previo del caso tra il Direttore e il docente stesso, cui è assicurata la facoltà di ricorso a norma del Codice di Diritto Canonico.

Art. 16

I docenti stabili

1. Sono **stabili** i docenti che svolgono la loro principale attività nell'Istituto. Essi si distinguono in ordinari e straordinari.
2. Può essere legittimamente nominato docente stabile chi, richiedendo tale qualifica:
 - a) si distingue per ricchezza di dottrina, testimonianza di vita, senso di responsabilità;
 - b) è fornito di congruo dottorato o di titolo equivalente nella disciplina d'insegnamento o di meriti scientifici singolari, secondo quanto disposto dalla vigente normativa canonica in materia;
 - c) possiede capacità didattiche
 - d) ha già insegnato per almeno un triennio nell'Istituto con senso di responsabilità la materia per cui si richiede la nomina;
 - e) si sia dimostrato idoneo alla ricerca, in particolare con pubblicazioni scientifiche;
 - f) si dedica a tempo pieno a servizio dell'Istituto, come meglio precisato al p.to 6.

I requisiti per **la nomina** dei docenti stabili, di cui alle lettere a), b), e c) ed e) del numero precedente, si richiedono, fatte le debite proporzioni, ai docenti non stabili.

3. Gli **ordinari** sono docenti che a titolo definitivo sono assunti nell'Istituto e si dedicano a tempo pieno all'insegnamento e alla ricerca scientifica; l'Istituto affida loro particolari responsabilità a norma dello Statuto.
4. I docenti **straordinari**, che sono assunti a tempo definitivo nell'Istituto e si dedicano a tempo pieno all'insegnamento e alla ricerca scientifica, possono essere promossi al ruolo di docente ordinario a patto che abbiano insegnato nella materia per cui si chiede la promozione per almeno un triennio in modo soddisfacente a giudizio del

Consiglio d'Istituto, presentino scritti di valore scientifico dopo la nomina a straordinario, unitamente alla relazione dell'attività svolta durante tale periodo di insegnamento, e ne facciano esplicita domanda.

5. Per “congruo dottorato” si intende quello che concerne le discipline da insegnare. Se si tratta di una disciplina sacra o con essa collegata, il dottorato deve essere un grado canonico. Se il dottorato non è canonico, è richiesta ordinariamente la licenza canonica.
6. Si considera dedicato a tempo pieno all'Istituto il docente che si occupa della ricerca scientifica nella propria materia, attende alle mansioni di insegnamento e di assistenza agli studenti, è disponibile per incarichi vari, con la presenza di almeno tre giorni la settimana, senza altre incombenze che impediscano di assolvere a questi compiti. Non si può essere contemporaneamente docenti stabili in altro Istituto Teologico o Facoltà Teologica.
7. Il numero minimo di stabili di cui deve essere composto il corpo docente è nove, così suddivisi: uno per la Sacra Scrittura, due per la teologia fondamentale e dogmatica, uno per la teologia morale e spirituale, per la liturgia, per il diritto canonico, per la patrologia e la storia ecclesiastica e due per Filosofia. Ciascuno di essi deve assicurare una presenza settimanale nell'Istituto di almeno sei ore: di norma quattro per l'insegnamento e due a disposizione degli studenti.
8. I docenti stabili sono nominati dal Moderatore, su presentazione del Consiglio di Istituto, avuto il *nulla osta* dell'Ordinario proprio del richiedente e della Conferenza Episcopale Umbra, il parere favorevole della Facoltà aggregante nonché il *nulla osta* della Santa Sede.
9. Un docente stabile può richiedere al Consiglio di Istituto un periodo di aspettativa per la durata massima di tre anni trascorsi i quali, se non avrà ripreso l'insegnamento, decade dall'ufficio. Durante il periodo di aspettativa le sue prerogative sono sospese.
10. Un docente stabile è sospeso dall'ufficio qualora assuma un ufficio ecclesiale o civile, pubblico o privato, che richieda, a giudizio del Consiglio di Istituto, un impegno tale da impedirgli di svolgere i compiti di cui al precedente n. 6.

Art. 17

I docenti non stabili

1. Sono non stabili i docenti la cui principale attività non è svolta nell'Istituto e che vengono nominati a tempo determinato. La loro nomina spetta al Moderatore, su presentazione del Consiglio d'Istituto e previo parere favorevole della Facoltà aggregante.
Essi si distinguono in incaricati e invitati.

2. Può essere assunto al ruolo di docente **incaricato** chi sia fornito del congruo dottorato o di titolo equivalente, secondo quanto disposto dalla vigente normativa canonica in materia;
3. I docenti incaricati vengono nominati a tempo determinato inizialmente *ad annum* per il primo triennio. Successivamente è possibile estendere la durata dell'incarico *ad triennium*.
4. I docenti di altri Istituti di studi superiori o di Facoltà, ecclesiastiche o civili, possono svolgere attività accademica nell'Istituto come professori **invitati**.

Art. 18 **Gli assistenti**

1. Sono **assistenti** coloro che, forniti almeno del titolo accademico di licenza canonica per le discipline teologiche o di titolo equivalente per le altre discipline, secondo quanto disposto dalla vigente normativa canonica in materia, vengono chiamati a coadiuvare un docente stabile nell'insegnamento di cui esso è titolare, ad assistere agli esami tenuti dal docente e a cooperare ai programmi di ricerca dell'Istituto.

Il docente titolare imposta il corso, assicura un congruo numero di lezioni e tiene gli esami insieme all'assistente.

2. Gli assistenti vengono nominati a tempo determinato *ad annum*.
3. La nomina degli assistenti spetta al Moderatore e su presentazione del Consiglio d'Istituto e previo parere favorevole della Facoltà aggregante.

Art. 19 **Collegio dei Docenti**

1. Per favorire la crescita dell'Istituto nell'insegnamento e nella ricerca scientifica, il collegio dei docenti si riunisce periodicamente in assemblee generali o particolari.

TITOLO QUARTO **STUDENTI**

Art. 20 **Le varie categorie di studenti**

1. Gli studenti si distinguono in ordinari, straordinari e ospiti:
 - a) Sono iscritti come studenti **ordinari** coloro che, avendo un titolo di studio valido per l'iscrizione ordinaria alle Università civili italiane o della propria nazione di

provenienza, intendono frequentare tutti i corsi previsti dal piano degli studi e sostenere i relativi esami in vista del conseguimento dei gradi accademici.

- b) Sono iscritti come studenti **straordinari** coloro che, non avendo come titolo di ammissione un diploma valido per l'accesso all'Università del proprio Paese, hanno ottenuto dal Consiglio di Direzione la facoltà di frequentare tutti i corsi previsti dal piano di studi e sostenere i relativi esami senza essere abilitati però a conseguire i relativi gradi accademici.
- c) Sono iscritti come studenti **ospiti** coloro che hanno ottenuto dal Direttore la facoltà di frequentare uno o più corsi ed eventualmente di sostenerne i relativi esami.

- 2. Coloro che, avendo completato la frequenza del curriculum degli studi, non hanno superato tutti gli esami e le altre prove previste entro la sessione invernale dell'anno accademico successivo, sono studenti **fuori corso**.
- 3. Gli studenti ordinari e straordinari, oltre quanto stabilito al precedente n. 1, devono possedere un'adeguata conoscenza delle lingue latina e greca.
- 4. Gli studenti di cittadinanza non italiana devono dimostrare di conoscere in modo sufficiente la lingua italiana.
- 5. Per gli studenti che, dopo aver iniziato altrove gli studi filosofico-teologici, chiedono di iscriversi all'Istituto, il Direttore previo *nulla osta* della Facoltà aggregante, sentito il Consiglio di Direzione, stabilirà le condizioni di iscrizione, i corsi da frequentare, gli esami da sostenere e l'anno di iscrizione.
- 6. Per gli studenti che hanno già superato gli esami per il conseguimento di una laurea presso una Università civile o presso un'altra istituzione accademica, il Direttore, previo *nulla osta* della Facoltà aggregante, sentito il Consiglio di Direzione, stabilirà, sulla base del programma svolto, quali esami possono essere riconosciuti.

Art. 21

La partecipazione alla vita dell'Istituto

- 1. Ogni studente è tenuto a frequentare le lezioni, a sostenere gli esami dei corsi delle discipline principali e complementari, a frequentare le lezioni delle discipline opzionali e i seminari di studio previsti dal piano degli studi.
- 2. Gli studenti sprovvisti di un'adeguata conoscenza delle lingue latina e greca sono inoltre tenuti a frequentare le lezioni e a sostenere gli esami dei corsi delle discipline integrative.
- 3. La frequenza alle lezioni e ai seminari è consentita solo a chi è iscritto all'Istituto, ed è obbligatoria.

4. Gli studenti possono riunirsi in assemblee generali o particolari, per discutere problemi inerenti alla vita dell'Istituto.
5. Gli studenti possono costituirsi in associazioni non contrastanti con la natura e i fini dell'Istituto.
6. La partecipazione degli studenti al governo dell'Istituto è garantita e si esprime attraverso un Organismo rappresentativo, retto da proprie norme approvate dal Consiglio d'Istituto; a tale Organismo è demandata l'organizzazione della elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio d'Istituto.
7. Per gravi motivi di ordine morale o disciplinare e in caso di plagio, il Consiglio di Direzione, sentito il Consiglio d'Istituto, può sospendere o dimettere uno studente. Il diritto alla difesa sarà comunque garantito, anche con la facoltà di ricorso a norma del Codice di Diritto Canonico.

TITOLO QUINTO UFFICIALI E PERSONALE AUSILIARIO

Art. 22 Disposizioni generali

1. Nel governo e nella gestione economica dell'Istituto le autorità accademiche sono coadiuvate da Ufficiali e da Personale ausiliario.
2. Ufficiali dell'Istituto sono il Segretario, l'Economo e il Direttore della Biblioteca. Il Segretario e l'Economo sono nominati dal Moderatore, su presentazione del Consiglio di Istituto, in seguito a indicazione del Direttore; durano in carica per un triennio, al termine del quale possono essere confermati.
3. I diritti e i doveri del Personale ausiliario sono precisati dal Regolamento dell'Istituto e dal contratto di lavoro.

Art. 23 Il Segretario

1. Il Segretario dell'Istituto dirige la segreteria ed ha la responsabilità dell'archivio dell'Istituto.
2. Il Segretario:
 - a) esegue le decisioni del Moderatore-, del Direttore, del Consiglio d'Istituto, del Consiglio di Direzione e del Consiglio di amministrazione;

- b) riceve e controlla i documenti degli studenti per quanto riguarda le domande di immatricolazione, di iscrizione, a sostenere gli esami e relative a ogni altro aspetto della vita accademica;
- c) conserva nell'archivio i documenti ufficiali; convalida e autentica i documenti dell'Istituto con la propria firma;
- d) cura la redazione dei registri e dei documenti riguardanti l'iscrizione degli studenti, gli esami, i corsi, i diplomi;
- e) compila l'annuario, il calendario accademico, l'orario delle lezioni e degli esami, i certificati e gli attestati;
- f) funge da segretario nelle riunioni dei Consigli d'Istituto, di **Direzione** e di amministrazione, e ne redige il verbale;

3. Il Segretario può essere coadiuvato da Personale ausiliario.

Art. 24

Il Direttore della Biblioteca

1. Il Direttore della Biblioteca è nominato dalla competente autorità dell'Ordine dei Frati Minori Conventuali, in quanto l'Istituto dispone della Biblioteca del Sacro Convento di San Francesco, come previsto dal successivo art. 33.

Art. 25

L'Economo

1. Per la gestione degli aspetti economici, l'Istituto si avvale dell'opera dell'Economo, il quale collabora strettamente con il Direttore amministrativo della Fondazione.

2. In particolare, per l'Istituto l'Economo:

- a) cura la gestione economica dell'Istituto, raccordandosi opportunamente con il Direttore Amministrativo e gli organi preposti della Fondazione;

3. L'Economo può essere coadiuvato da Personale ausiliario.

TITOLO SESTO

ORDINAMENTO DEGLI STUDI

Art. 26

Il Quinquennio istituzionale

1. Il Quinquennio istituzionale presenta il prospetto organico e completo delle discipline filosofico-teologiche, svolte con metodo genetico, affinché gli studenti, educati alla ricerca scientifica, siano condotti ad una sintesi personale della dottrina cattolica, che diventi alimento della loro vita spirituale e li renda idonei ad annunziarla.

2. Il Quinquennio è articolato in un biennio a carattere prevalentemente filosofico e in un triennio teologico, al termine del quale potrà essere conseguito il grado accademico di Baccalaureato in Teologia, con numero complessivamente non inferiore a 300 di crediti formativi universitari (secondo il sistema ECTS).
3. Le discipline del Quinquennio si distinguono in principali, complementari, opzionali e integrative. Vi sono inoltre i seminari di studio e le dissertazioni scritte.

Le discipline **obbligatorie** sono:

- a) Le discipline **filosofiche** richieste per la teologia, quali la filosofia sistematica e la storia della filosofia (antica, medievale, moderna, contemporanea). L'insegnamento sistematico, oltre a una introduzione generale, dovrà comprendere le parti principali della filosofia: 1) metafisica (intesa come filosofia dell'essere e teologia naturale), 2) filosofia della natura, 3) filosofia dell'uomo, 4) filosofia morale e politica, 5) logica e filosofia della conoscenza.

Escluse le scienze umane, le discipline strettamente filosofiche devono costituire almeno il 60% del numero dei crediti dei primi due anni. Ciascun anno dovrà prevedere un numero di crediti adeguato a un anno di studi universitari a tempo pieno.

- b) Le discipline **teologiche**, e cioè:

- la Sacra Scrittura: introduzione ed esegesi;
- la Teologia fondamentale, con riferimento anche alle questioni circa l'ecumenismo, le religioni non-cristiane e l'ateismo, nonché altre correnti della cultura contemporanea;
- la Teologia dogmatica;
- la Teologia morale e spirituale;
- la Teologia pastorale;
- la Liturgia;
- la Storia della Chiesa, la Patrologia e l'Archeologia;
- il Diritto Canonico.

- c) Le discipline **ausiliarie**, cioè alcune scienze umane e oltre alla lingua latina, le lingue bibliche, nella misura in cui siano richieste per i cicli seguenti.

Art. 27

Il Biennio di specializzazione

1. La specializzazione in **Teologia fondamentale** privilegia i temi della "Teologia dell'Annuncio e del Dialogo", nello "spirito di Assisi", in una prospettiva che tiene anzitutto conto delle esigenze della "nuova evangelizzazione", delle istanze

ecumenicopastorali di cui la città di Assisi è portatrice e della peculiare spiritualità dei santi umbri, in particolare francescani.

- 1.1. Questa specializzazione si articola in tre prospettive fondamentali:
 - a) metodologica;
 - b) teologica fondamentale generale,
 - c) tematiche proprie della “Teologia dell’Annuncio e del Dialogo”.
- 1.2. Nel biennio di specializzazione lo studente è tenuto a totalizzare complessivamente 120 crediti formativi universitari (secondo il sistema ECTS) frequentando tutti i corsi e i seminari previsti dal piano degli studi superando i relativi esami e accumulando eventuali altri crediti formativi richiesti in vista del conseguimento del grado accademico.
2. La specializzazione in **Teologia e studi francescani** promuove l’apprendimento e la ricerca scientifica della tradizione spirituale francescana, seguendo lo sviluppo dell’originaria intuizione del fondatore e le sue più significative espressioni lungo i secoli, privilegiando la prospettiva storica e, in particolare, le figure e i movimenti legati ad Assisi e all’Umbria quali luoghi di origine del francescanesimo.
 - 2.1. Questa specializzazione offre corsi inerenti il francescanesimo e in particolare la storia, la storiografia, la filosofia e la teologia francescane.
 - 2.2. Le discipline di questa specializzazione si distinguono in corsi fondamentali e monografici e seminari di studio.
 1. Sono discipline fondamentali: Introduzione alla filosofia scolastica; Introduzione alla teologia francescana; Introduzione alla mistica francescana; Storia del francescanesimo; Introduzione alle Fonti Francescane; Introduzione agli scritti di s. Francesco e di s. Chiara.
 2. Sono corsi monografici quelli relativi a tematiche scelte, di anno in anno dal Consiglio d’Istituto.
 3. I seminari di studio privilegiano una metodologia di lettura diretta delle fonti francescane.
3. In virtù dell’aggregazione alla Facoltà di Teologia della Pontificia Università Lateranense, gli studi del Biennio di specializzazione costituiscono la preparazione al conseguimento del grado accademico della Licenza in ~~Sacra~~ Teologia, con specializzazione in “Teologia fondamentale” o specializzazione in “Teologia e studi francescani”, conferito dalla Facoltà aggregante.
4. Per essere ammessi a frequentare il Biennio di specializzazione come studenti ordinari, occorre, oltre a quanto previsto all’art. 20,a), essere in possesso del titolo accademico del Baccalaureato in ~~Sacra~~ Teologia, conseguito con la votazione di almeno 24/30 o equivalente.

5. Nel biennio di specializzazione lo studente è tenuto a totalizzare complessivamente 120 crediti formativi universitari (secondo il sistema ECTS) frequentando tutti i corsi e i seminari previsti dal piano degli studi superando i relativi esami e accumulando eventuali altri crediti formativi richiesti in vista del conseguimento del grado accademico.
6. L'ammissione all'esame per il conseguimento del grado accademico della Licenza è riconosciuta a coloro che abbiano completato positivamente il curriculum degli studi del Biennio, con una dissertazione scritta sotto la guida di un docente.

Art. 28

Insegnamento a distanza

1. L'Istituto, nel rispetto di quanto disposto dall'*Istruzione per l'applicazione delle modalità dell'insegnamento a distanza nelle Università/Facoltà ecclesiastiche*, emanata il 13 maggio 2021 dalla CEC, organizza, laddove previsto, l'offerta formativa anche attraverso la proposta di insegnamenti erogati in modalità "mista" e "a distanza". Le norme dettagliate riguardanti i singoli Corsi di studio, le attività formative previste, le metodologie utilizzate e le modalità di erogazione delle lezioni e le particolari categorie di studenti a cui sono rivolte e/o riservate, sono determinate nel Regolamento.

Art. 29

Gli Esami

1. Possono sostenere gli esami soltanto gli studenti iscritti all'Istituto che abbiano frequentato i corsi per i quali chiedono l'iscrizione agli esami.
2. Gli studenti del Quinquennio istituzionale per poter sostenere gli esami del triennio teologico debbono aver soddisfatto le propedeuticità stabilite dal Consiglio di Istituto. Nel caso in cui a uno studente manchino più di quattro esami fondamentali del biennio filosofico-introdotivo egli sarà iscritto come studente "fuori corso" del biennio fino al completamento degli obblighi sopradetti, senza poter frequentare le lezioni e sostenere le relative prove, per i corsi principali del triennio teologico.
3. Gli esami si svolgono in tre sessioni: invernale, estiva e autunnale; in casi eccezionali e motivati, il Direttore può concedere che un esame si svolga al di fuori di dette sessioni.
4. La valutazione è data in "trentesimi"; il minimo richiesto per l'approvazione è di diciotto trentesimi.
5. Gli elaborati scritti delle singole materie o dei seminari e la dissertazione scritta per il conseguimento del Baccalaureato e della Licenza in Teologia devono essere originali nella loro composizione. In caso di documentato plagio, sia esso di un elaborato o una tesi, lo studente non potrà presentarlo. Lo studente dovrà presentare un nuovo

elaborato o un nuovo progetto di tesi su un diverso argomento. Qualora il plagio venisse reiterato, lo studente può essere oggetto di provvedimento disciplinare, non esclusa la dimissione, ai sensi dell'art. 21, comma 7 e di quanto ulteriormente previsto nel Regolamento.

TITOLO SETTIMO **I Gradi Accademici**

Art. 30

Descrizione dei gradi accademici

1. In virtù dell'aggregazione alla Facoltà di ~~Sacra~~ Teologia della Pontificia Università Lateranense, gli studi del primo e del secondo ciclo preparano al conseguimento dei gradi accademici rispettivamente del Baccalaureato in Teologia e della Licenza in Teologia, conferiti dalla Facoltà aggregante.

Art. 31

L'esame per il conseguimento del Baccalaureato

1. L'ammissione all'esame per il conseguimento del grado accademico del Baccalaureato in ~~Sacra~~ Teologia è riconosciuta agli studenti ordinari che abbiano completato positivamente il primo ciclo degli studi teologici.
2. L'esame per il conseguimento del grado accademico di Baccalaureato consiste in una prova scritta e in una prova orale. La prova scritta consiste nella preparazione di una dissertazione, redatta secondo la metodologia scientifica in uso nell'Istituto; il numero di pagine prescritto è fra 40 e 50; viene valutata da due docenti (relatore e correlatore), nominati dal Direttore. La prova orale ha una durata di circa 30 minuti; dopo una brevissima esposizione della dissertazione scritta (già valutata da relatore e correlatore), lo studente espone un tema, assegnato un'ora prima dell'inizio dell'esame e scelto dal Direttore fra i dieci temi approvati per quell'anno dalla Facoltà aggregante; i membri della Commissione possono interrogare sul tema esposto, così come su altri 9 temi del *temario* approvato per quell'anno.
3. La Commissione è formata dal Presidente (il Decano o il suo delegato) e da tre docenti nominati dal Direttore.
4. Il calcolo della votazione finale, (in trentesimi, con i decimali) va compiuto facendo valere per 5/6 del voto finale la media ponderata degli esami curricolari, per 1/12 la votazione attribuita alla dissertazione scritta, per 1/12 la votazione attribuita all'esame orale.

Art. 32

L'esame per il conseguimento della Licenza

1. L'ammissione all'esame per il conseguimento del grado accademico della Licenza specializzata è riconosciuta agli studenti ordinari che abbiano completato positivamente il secondo ciclo degli studi teologici.
2. L'esame per il conseguimento del grado accademico di Licenza consiste in una prova scritta e in una prova orale. La prova scritta consiste nella preparazione di una tesi, redatta secondo la metodologia scientifica in uso nell'Istituto; il numero di pagine prescritto è fra le 70 e le 100; viene valutata da tre docenti, il relatore (un docente del biennio di specializzazione) e due correlatori, nominati dal Direttore. La prova orale ha una durata minima di 30 minuti: l'esame, organicamente collegato con la discussione della tesi scritta, deve accertare la fondamentale preparazione teologica e metodologica del candidato, nonché la sua visione di insieme dei temi fondamentali della specializzazione.
3. La Commissione è formata dal Presidente (il Decano o il suo delegato) e da tre docenti (relatori e correlatori della tesi).
4. Il calcolo della votazione finale, (in novantesimi, senza i decimali) va compiuto facendo valere per 2/3 del voto finale la media ponderata degli esami curricolari del biennio di specializzazione e per 1/3 la votazione data alla tesi scritta e alla sua discussione nella prova orale.

TITOLO OTTAVO

I SUSSIDI DIDATTICI

Art. 33

La Biblioteca

1. L'Istituto dispone della Biblioteca del Sacro Convento di San Francesco e delle biblioteche degli enti associati.
2. Per i rapporti con la predetta Biblioteca e per la programmazione degli acquisti, ci si avvale di specifiche intese fra l'Istituto e il Sacro Convento, al fine di mantenere aggiornato e fruibile il patrimonio scientifico teologico-religioso a disposizione di Docenti, Studenti e studiosi.
3. L'Istituto potrà stipulare convenzioni con Biblioteche delle Chiese e delle città della regione, al fine di rendere fruibile a Docenti, Ricercatori e Studenti l'insieme di questo patrimonio.

4. Per promuovere la ricerca scientifica, l'approfondimento teologico e costante qualificazione culturale dei docenti e degli studenti. l'Istituto sviluppa una organizzata e stabile attività editoriale, declinata in pubblicazioni periodiche e monografiche;
5. Sono espressione di tale attività, la rivista scientifica *Convivium Assisiense* e la Collana *Itinera Franciscana*;
6. Il coordinamento e la promozione delle attività editoriali è affidato ad una Commissione Editoriale e da un Direttore del Settore Editoriale a cui compete anche la responsabilità della Rivista e delle Collane;
7. Il Regolamento dell'Istituto disciplina la composizione della Commissione, compiti precipui e sua durata, nonché nomina e responsabilità del Direttore del Settore e di *Convivium Assisiense*.

TITOLO NONO AMMINISTRAZIONE ECONOMICA

Art. 34 La gestione economica e finanziaria

1. La gestione economica e finanziaria dell'Istituto avviene tramite la Fondazione Benedetto da Norcia e Francesco d'Assisi, persona giuridica nell'ordinamento canonico ed ente ecclesiastico civilmente riconosciuto.
2. La Fondazione, eretta dal Vescovo della Diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino, diretta dal Consiglio di Amministrazione, è sottoposta alla vigilanza canonica della Commissione di indirizzo e vigilanza.

TITOLO DECIMO LA PIANIFICAZIONE E LE COLLABORAZIONI ACCADEMICHE

Art. 35 Pianificazione e Collaborazioni

1. L'Istituto ispira la propria attività accademica a principi di pianificazione e programmazione pluriennale, e la propria gestione amministrativa a criteri di economicità, trasparenza ed equità; di ciò dà conto periodicamente alla Facoltà aggregante.
2. L'Istituto, per il tramite della propria attività accademica e di ricerca scientifica, persegue un approccio collaborativo e di scambio, anche interdisciplinare, primariamente con la propria Facoltà aggregante e con le altre realtà accademiche religiose e civili presenti nel territorio, al fine di offrire un migliore servizio formativo ai propri studenti e favorire la penetrazione della sapienza cristiana in tutta la cultura.

DISPOSIZIONI FINALI

1. Gli accordi tra l'Istituto, e l'Ente Custodia Generale del Sacro Convento di San Francesco e la Conferenza Episcopale Umbra, che mettono a disposizione del medesimo Istituto propri locali, sono regolati da apposite convenzioni.
- 2.1 Le eventuali modifiche al presente Statuto, acquisito il parere favorevole del Consiglio di Istituto e, per le specifiche competenze, degli organi preposti della Fondazione, sono trasmesse dal Moderatore, tramite la Facoltà, al Gran Cancelliere.
- 2.2. Il Gran Cancelliere sottopone le modifiche allo statuto al Dicastero per la Cultura e per l'Educazione per la debita approvazione e ne trasmette l'esito al Moderatore, per la successiva promulgazione.
3. Per i casi di dubbio e per quelli non contemplati nel presente Statuto si applicano le norme del Diritto Canonico universale e particolare.
4. Il presente Statuto entra in vigore all'atto della sua promulgazione da parte del Moderatore, dopo l'approvazione da parte della Facoltà aggregante e del Dicastero per la Cultura e l'Educazione.

Approvato *ad quinquennium experimenti gratia* dal Dicastero per la Cultura per l'Educazione Cattolica in data 12 febbraio 2025 (Prot. n. 00894/2025 – 826/2020). Promulgato dal Moderatore dell'Istituto con atto datato 7.5.2025.